

N. 7592/2023 R.G.N.R.
N. 6769/2023 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI TARANTO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI

Il Giudice, dott.ssa Fulvia Misserini,

letta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, formulata dal P.M. in data 5.12.2023 (pervenuta in Cancelleria di quest'ufficio in data 6.12.2023), nei confronti di:

1. **FERRARA Vittorio**, nato a Foggia il 9.7.1985 ed ivi residente
2. **GIANNUARIO Ivan**, nato a Foggia il 12.8.1984 ed ivi residente indagati per i seguenti

fatti-reato:

*Del delitto p.e p. dagli artt. 110, 423, 425 comma 1 n. 1), 61 comma 1 n. 11- septies) c.p., perché, in concorso tra loro e con persone allo stato non identificate, in occasione dell'incontro di calcio "Taranto FC 1927 – Calcio Foggia 1920", nell'ambito del campionato di "Serie C – girone C", disputato presso lo "Stadio Comunale E. Iacovone" di Taranto, allontanandosi dagli spalti del "Settore Ospiti" recandosi sul pianerottolo d'accesso al settore inferiore della Curva sud, **accendendo un corpo incandescente e lanciandolo su un ingente quantitativo di materiale combustibile, costituito da rotoli di materiale di gomma vulcanizzata avvolta su un cilindro centrale in cartone, con interposti strati di plastica**, depositato nella parte sottostante i gradoni dell'area deputata a "Settori Ospiti" e ben visibile dal pianerottolo d'accesso al settore inferiore, cagionavano un incendio di vaste proporzioni, che interessava tutta la zona della Curva Sud dello Stadio, comprese le parti strutturali, l'impianto elettrico e idrico e che metteva in pericolo l'incolumità di migliaia di persone.*

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasioni di manifestazioni sportive.

Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto presso lo stadio comunale, dunque su un edificio pubblico.

In Taranto, il 3.9.2023.

letti gli atti allegati al fascicolo del P.M. e segnatamente le informative della Questura di Taranto, della DIGOS, n. 37 prot. del 5.9.2023, nn. 43 e 48 prot. del 12.9.2023 e n.86 prot. del 4.11.2023 nonché tutti gli atti ed i documenti allegati (dai tabulati telefonici acquisiti ai verbali di sopralluogo ed ancora ai rilievi anche fotografici, nonché ai provvedimenti di DASPO), alle quali integralmente ci si riporta;

OSSERVA

Si ritengono sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di **FERRARA Vittorio** e **GIANNUARIO Ivan** in ordine all'evento delittuoso di cui alla imputazione provvisoria che si è premessa.

Seguendo l'ordine di trattazione degli argomenti tenuto dal P.M. nella richiesta di misura, anche questo giudice intende verificare prima la sussistenza di elementi indiziari di reità in senso oggettivo con riferimento alla imputazione, provvisoria, che si è premessa, per poi, in un secondo tempo, verificare la corretta identificazione degli odierni indagati. Solo successivamente, quindi, ragionare in termini di esigenze di cautela e di adeguatezza della misura.

E' necessario premettere, da un punto di vista metodologico, che sia la richiesta del P.M. sia le diverse informative di reato sono in parte composte da immagini riprese da alcuni video di diversa origine e provenienza. Questo giudice non ha ritenuto di allegare immagini, tuttavia ha proceduto a visionare tutti i video allegati alle informative di reato e, nella ordinanza che segue, ha indicato, ogni qualvolta ha fatto riferimento ad immagini, la collocazione delle stesse nell'atto di provenienza.

In generale, osserva il giudice, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati hanno natura documentale (Cass. 21.2.2020, n. 21027).

Quanto alle immagini riprese dalla polizia scientifica a bordo campo devono essere paragonate invero ad una attività documentativa a carattere investigativo.

Infine, costante è l'interpretazione giurisprudenziale che assegna natura documentale ai messaggi ed alle fotografie provenienti dai social network quando riconducibili all'imputato (cfr. Cass. 6/04/2017, n.38681).

Sempre in generale, un cenno va effettuato alla c.d. prova scientifica, che senza pretesa alcuna di completezza, sicuramente è una categoria enucleata dalla giurisprudenza di legittimità che individua un accertamento tecnico atipico; in tal senso, ove il giudice verifichi la logicità delle conclusioni rispetto alle premesse, può accordare attendibilità alla stessa.

Così deve dirsi per il confronto effettuato dalla polizia scientifica tra l'altezza della recinzione metallica e quella dell'indagato.

Infine, non è certo questa la sede per diffondersi sulle intercettazioni, essendo sufficiente ricordare la straordinaria capacità dimostrativa dei loro esiti, che si basano sulla genuinità dei dialoghi intercettati da soggetti inconsapevoli.

1. I gravi indizi di reità.

Seguendo il predetto ordine, quindi, nella prima informativa di reato, quella del 5.9.2023, si dava atto che alle ore 23,00 del 3.9.2023, presso lo stadio comunale "Erasmus Iacovone", al termine dell'incontro di calcio Taranto FC 1927 – Calcio Foggia 1920, valevole per la prima giornata del campionato di calcio di Lega Pro – girone C, nel settore Curva Sud che ospitava i tifosi ospiti e, specificatamente, nella parte sottostante i gradoni si propagava un incendio di grosse dimensioni.

Immediato era l'intervento dei Vigili del Fuoco: in tal senso infatti deve leggersi la ricostruzione operata nella Relazione Tecnica redatta dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, prot. 16463 del 31.10.2023 (allegato 2 della informativa di reato conclusiva). Si legge in questa relazione che la *squadra di vigilanza antincendio dei vigili del fuoco presente allo stadio accorreva immediatamente riscontrando la presenza di fiamme che stavano interessando del materiale depositato in un'area sottostante il primo anello della curva sud. Successivamente si è accertato che detto materiale era costituito da rotoli di pavimentazione in gomma marca MONDO denominato MONDO TRACK WS.*

Le operazioni di spegnimento si protraevano per diverse ore; infatti solo alle 3.00 del mattino l'incendio perdeva vigore sebbene successivamente si alternavano *fasi in cui l'incendio era covante ed altre in cui le fiamme tendevano a ripresentarsi*.

Quanto ai danni, si legge nella predetta relazione che il materiale era di pertinenza della ditta Caroli Pietro Costruzioni srl che unitamente ad altra ditta, la Universal Export srl, ha costituito l'ATI che ha assunto i lavori presso il Campo Scuola sito in Via Golfo di Taranto; l'assistente tecnico di cantiere della ditta ha stimato ai Vigili del Fuoco che la gomma oggetto dell'incendio era pari a circa 113.154 Kg equivalente in peso a circa 16.164 pneumatici in gomma per autoveicoli.

Inoltre, nel corso degli accertamenti successivi operati dai Vigili del Fuoco presso la struttura evidenziavano danni alla struttura portante dello stadio. Si legge nella nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. 13057 del 4.9.2023 (allegato n. 28 della informativa finale) che *l'incendio ha danneggiato la struttura portante della parte sud dello stadio. I danni appaiono tali da rendere necessaria l'inibizione all'uso dell'intera struttura e dell'area esterna di pertinenza della stessa a causa della possibile manifestazione di crolli o di distacchi di materiale da costruzione*.

In conseguenza di tanto il Sindaco di Taranto emetteva l'ordinanza n. 33 del 6.9.2023 (allegato n. 29 della informativa conclusiva) con cui la temporanea chiusura dell'intera struttura sportiva dello stadio E. Iacovone fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Quanto alle cause, si legge nella relazione ricostruttiva dei Vigili del Fuoco del 31.10.2023, che è *da escludere una natura elettrica dello stesso in quanto le condutture elettriche si trovano all'interno di passerelle metalliche chiuse passanti al di sotto delle gradinate in calcestruzzo armato e quindi ad altezza di almeno 4 m dall'ubicazione dei rotoli. Inoltre un eventuale cortocircuito elettrico avrebbe avuto visibili sull'impianto elettrico ancor prima dell'innescò. Pertanto, l'unica causa plausibile che abbia potuto fornire innesco al materiale combustibile presente è da attribuire ad una causa esterna. Inoltre il comando in possesso di un video, immesso in rete, la cui fonte è, ad ora, ignota **in cui si evince che la fase di innesco dell'incendio avvenuta nella zona 2 probabilmente a causa del lancio di un fumogeno***.

Le prime indagini, quindi, si concentravano proprio sulle fonti definite aperte:

1. le immagini dell'impianto di videosorveglianza dello stadio la cui visione, si legge nella informativa conclusiva, *consentiva di accertare immediatamente che l'incendio era stato presumibilmente innescato da un fumogeno acceso dai sostenitori foggiani, mentre lasciavano le gradinate dello stadio, atteso che è visibile la traiettoria dall'alto verso il basso di un corpo incandescente*. Si legge ancora nella informativa conclusiva che *dalle immagini del sistema di videosorveglianza si evince, nel dettaglio virgola che alle 23:01:36 nel settore Curva Sud Ospiti, specificatamente sul pianerottolo di accesso al settore inferiore, è apparso un soggetto che ha acceso un dispositivo con fiamma lanciandolo nella parte interna il sottostante il settore ospite. **L'analisi dei rilievi fotografici e video documentativi del gabinetto provinciale di polizia scientifica, peraltro, ha evidenziato che il pianerottolo da dove è stato lanciato l'oggetto infiammabile è evidentemente prospiciente al luogo sottostante al Settore Curva Sud Ospiti (allegato 4)***;
2. il video sulla pagina Facebook "Due Mari TV Taranto", dal titolo "Ecco l'origine dell'incendio divampato ieri in curva sud, nel settore ospiti occupato dai sostenitori del Foggia"; si legge nella informativa che *nel video è possibile ascoltare la voce maschile che, commentando, con tono compiaciuto, l'incendio che si stava sviluppando si rivolgeva a tale Biagio, dicendo testualmente:.. questa è tutta plastica...vai respira... Biagio respira. **Da tale affermazione, si evince che la tipologia di materiale sulla quale era stato gettato il corpo incandescente era visibile a occhio nudo e a tutti***;

3. Ancora le immagini del sistema di video sorveglianza dello stadio consentivano di ricostruire i momenti precedenti; si legge nella informativa che *andando a ritroso [...] dalla visione d'insieme del settore ospiti è stato possibile notare che, nei minuti immediatamente successivi al termine della gara e poco prima dell'incendio, precisamente alle 22.59.58, due soggetti, [...] hanno abbandonato gli spalti per imboccare la rampa di scale che conduce nel piazzale antistante il settore (allegati 22 e 23 della informativa); inoltre veniva individuato un terzo soggetto che si accompagnava ai primi due; al fine di identificare i due soggetti [...] sono state visionate tutte le immagini delle telecamere rivolte verso il settore ospiti (All. 31). Visionando le immagini riguardanti i momenti iniziali della partita, ore 21.08.39, i tre soggetti sono stati, sin da subito, ripresi dalle telecamere; i primi due soggetti, tifosi del Foggia, si affacciavano sugli spalti dello stadio alle ore 21.08.39, come si evince dallo scatto della telecamera n. 31, campo gradinata; il soggetto ripreso a sinistra indossa un cappello nero con visiera al contrario e una maglia nera, quest'ultima con un simbolo riconducibile al gruppo "Curva Nord" (alle ore 22.22.56 si toglierà la maglietta per poi indossarla nuovamente 23.04.20, dopo il lancio del fumogeno); questi nel corso dell'incontro veniva notato accanto al terzo soggetto, riconoscibile a causa della vistosa barba e degli indumenti indossati (un cappello riportante il simbolo "adidas" nonché una maglia rossa con la scritta "Kappa"; si veda la immagine ripresa dalla telecamera dell'operatore della scientifica a bordo campo e riportata a pag. 9 della informativa finale; anche il secondo soggetto viene identificato per la barba molto accentuata e per l'abbigliamento (un cappello di colore nero e una maglietta nera con la scritta "Vecchio Regime", che indica un gruppo della tifoseria organizzata foggiana; alle ore 23.04.20, dopo il lancio del fumogeno, indosserà una felpa); nel momento immediatamente precedente all'innescò dell'incendio, a partire dalle ore 22.59.28 [...] il primo soggetto si avvicinava al secondo facendogli cenno con la testa di seguirlo e poi i due parlavano (immagini della telecamera n. 13 gradinata/nord, la seconda alle ore 22.59.40) che lo raggiungeva ed insieme entravano nel boccaporto, dove, giunti sul pianerottolo di accesso al settore inferiore, il primo ha innescato un dispositivo di accensione per poi lanciarlo nella parte interna sottostante il settore "Curva Sud Ospiti" (cfr. **le immagini della telecamera n. 31 campo gradinata, posizionate in intestazione alla pagina 11 della informativa finale**); il terzo soggetto, invece, lasciava gli spalti dopo il lancio del fumogeno per poi raggiungere con un quarto soggetto i primi due sul pianerottolo.*

In conclusione, e prima di verificare gli elementi investigativi volti alla identificazione dei soggetti ripresi dalle telecamere di cui si è detto, deve dirsi indubitabile, alla luce degli elementi innanzi descritti, che l'incendio sia stato di origine dolosa e si sia propagato attraverso quel lancio del fumogeno, avvenuto nel settore ospiti.

Gli elementi innanzi descritti, infatti, trovano un importante riscontro negli esiti della attività tecnica di intercettazione di cui si dirà nell'apposito paragrafo alle stesse dedicato.

2. La identificazione degli odierni indagati.

Preliminare al tema della identificazione degli indagati, è senza dubbio l'inquadramento della vicenda nel contesto di rivalità tra le tifoserie delle due squadre di calcio.

Infatti, come si legge nella informativa conclusiva, l'incontro di calcio del 3.9.2023 *presentava un profilo di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica a causa dell'accesa rivalità tra le due tifoserie, sia per ragioni di campanilismo che per precedenti episodi di violenza tra le stesse. L'escalation di violenza tra le due tifoserie era culminata, infatti, nel dicembre 2006, quando, nella*

gara TARANTO- FOGGIA, dal settore gradinata, i tifosi locali **sventolano una bandiera trafugata ai foggiani**. Quest'ultimi tentarono, invano, di recuperare il vessillo, rendendosi responsabili, nella circostanza, di atti di violenza e danneggiamenti sfociati, tra l'altro, **nell'incendio del bar ubicato nel settore ospiti**. In ragione di quest'ultimo episodio di particolare gravità, a partire dal 2007, sono stati adottati, in ogni occasione, provvedimenti di divieto di trasferta che a contenere i potenziali pericoli connessi a movimentazioni ritenute a rischio.

Quale particolare misura di prevenzione era stato stabilito che la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia fosse condizionata alla sottoscrizione del programma di fidelizzazione del Calcio Foggia 1920 (Fidelity Card), ridotto, nel caso di specie al limite massimo di 250 supporters foggiani. Si legge nella informativa di reato che *i due gruppi di tifosi foggiani sono saliti sugli spalti dell'anello superiore del settore curva sud, lasciandosi andare sin da subito ad atti di intemperanza con l'accensione e il lancio sul terreno di gioco di alcuni fumogeni e petardi piccola che hanno determinato anche una breve sospensione dell'incontro per via della nube di fumo che si era sprigionata*.

L'adeguamento della normativa di prevenzione di settore con la introduzione della *fidelity card* ha di fatto introdotto una specie di "schedatura" dei tifosi.

Ogni tagliando d'ingresso del biglietto, infatti, riporta il nome dell'acquirente, l'orario di obliterazione dello stesso tagliando; inoltre presso i tornelli di ingresso allo stadio sono posizionate telecamere.

Gli operanti, quindi, hanno effettuato l'incrocio dei dati e soprattutto delle immagini ricavate dalle telecamere poste ai tornelli di ingresso con quelle ricavate da fonti aperte, quali i profili social dei nominativi riportati sui tagliandi dei biglietti.

Ed allora.

1. Il biglietto obliterato alle ore 21.10.01 al tornello n. 101 risulta essere stato venduto alle ore 18.17 del 2.9.2023 presso il punto vendita Hailunder di Foggia a **GIANNUARIO Ivan**, nato a Foggia il 12.8.1984; il biglietto era per il settore E1 ospiti, curva sud, fila 8, posto 1192;
2. Il biglietto obliterato alle ore 21.06.31 al tornello n. 201 risulta essere stato venduto alle ore 12.30 del 2.9.2023 presso il punto vendita Hailunder di Foggia a **FERRARA Vittorio**, nato a Foggia il 9.7.1985; il biglietto era per il settore E1 ospiti, curva sud, fila 3, posto 395;
3. Il biglietto obliterato alle ore 21.05.24 al tornello n. 101 risulta essere stato venduto alle ore 12.50 del 2.9.2023 presso il punto vendita Hailunder di Foggia a **PINTO Biagio**, nato a Foggia il 24.10.1985; il biglietto era per il settore E1 ospiti, curva sud, fila 8, posto 1194.

Nella informativa di reato, alla pagina 16 vengono riportate le immagini dell'ingresso dei possessori dei tre biglietti: si tratta di immagini sufficientemente nitide che forniscono elementi fisiognomici e di abbigliamento dei possessori dei tre biglietti.

Le immagini poi della partita e precisamente quelle riportate alla pagina 15 della informativa finale, riprese sia dall'operatore della Polizia Scientifica a bordo campo che dalla telecamera n. 31 campo gradinata, alle ore 23.01.36 e alle ore 23.04.20, consentono di indicare il soggetto che indossava il cappellino nero con la visiera al contrario come corrispondente a quello raffigurato al momento dell'ingresso nello stadio al tornello dal nome **GIANNUARIO Ivan**; inoltre le immagini della telecamera n. 31 campo gradinata, alle ore 23.01.36 e alle ore 23.04.20, lasciano vedere il momento dell'innesco e poi il soggetto che risale sempre con il cappello con la visiera al contrario.

Infine dalle immagini riportate a pag. 14 della informativa gli operanti verificavano che l'altezza della protezione metallica di contenimento del pianerottolo della scala di accesso al settore inferiore è pari a mt. 1,70 e che a detta altezza corrisponde la figura umana ivi ripresa; il **GIANNUARIO** risulta essere alto 1,70 così come emerge dall'ultimo fotosegnalamento presso la Questura di Foggia in data 22.9.2019 (cfr. allegato 5 alla informativa).

FERRARA Vittorio, viene identificato confrontando le immagini del passaggio al tornello del soggetto titolare del biglietto acquistato a quel nome con quelle della partita riportate alle pagine 15 e 15 della informativa finale; anche per lui vale l'indicazione afferente all'abbigliamento.

Infine, **PINTO Biagio**, il terzo soggetto, viene identificato confrontando le immagini dell'ingresso al tornello con quelle della partita; inoltre un elemento particolarmente significativo si rinviene nella espressione riportata nel video pubblicato sulla pagina Facebook *Due Mari TV* nel corso del quale esplicito è il riferimento nominale a tale Biagio.

Biagio, tramite il confronto con i nominativi inseriti nella lista dei tifosi ospiti, veniva quindi identificato in tale PINTO Biagio, nato a Foggia il 24.10.1984, soggetto gravato da precedenti di polizia specifici, spesso controllato, come risultava dalla banca dati, unitamente a CONTE Arnaldo, nato a Foggia il 15.12.1984, sempre presente nella lista dei tifosi ospiti.

Invero, è lo stesso PINTO che nelle dichiarazioni rese alla Questura di Foggia il 14.10.2023, ammette di essere lui l'autore del video e quindi di essere quel "Biagio".

3.Gli esiti delle attività di intercettazione.

Venivano disposte dal GIP, su richiesta del P.M., attività tecniche di intercettazioni telefoniche ed ambientali: ne ricorrevano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 267 c.p.p., ovvero i gravi indizi di reato (artt. 423 commesso in Taranto il 3.9.2023), come desumibili dalla c.n.r. n. 2f/1/2023/DIGOS/Sez.Inv.-prot. 37, del 4.9.2023, e relativa documentazione anche fotografica; sussistevano elementi indiziari che conducevano verso la tifoseria foggiana atteso che l'incendio era stato innescato da un corpo incandescente, probabilmente un fumogeno acceso da chi occupava quel settore dello stadio, ossia i sostenitori della squadra del Foggia; l'ipotesi trova un concreto riscontro nella visione di un video, rinvenuto dalla p.g. nella attività di rassegna stampa, su Facebook, sulla pagina *Due Mari TV Taranto*, dal quale è visibile l'inizio dell'incendio, causato da un fumogeno che accendeva il materiale plastico (consistente nei rotoli della pista di atletica che avrebbero dovuto essere messi in posa nel campo); nel video era udibile una voce maschile pronunciare la seguente frase mentre si rivolgeva a un tale di nome Biagio *questa è tutta plastica...vai respira...Biagio respira.*

Quanto agli ulteriori accertamenti, dalla annotazione della Questura di Taranto n. 2f/1/2023/DIGOS/Sez.Inv. – Prot. n. 41 del 6.9.2023, emergeva la figura di **PINTO Biagio** (classe 1976) omonimo di **PINTO Biagio** (classe 1985) quale figura di spicco della tifoseria organizzata del Calcio Foggia 1920 persona con il quale i soggetti monitorati si sono interfacciati, pur non essendo presente allo stadio in quanto destinatario di DASPO; in tal senso si consideri il passo della conversazione intercettata in cui **CONTE Arnaldo**, commentando con il **PINTO** l'episodio si compiaceva dello stesso, ponendolo quale conseguenza di una rapina che sarebbe stata commessa da tifosi tarantini (***devono bruci...hanno fatto la rapina a noi? Ci hanno fatt...ci hanno fatto la rapina a noi? Il furto della...quello è furto che hanno fatto a noi...della bandiera***); ed ancora **CRUDELE Daniele** parlando con il **PINTO**, utilizzava espressamente l'espressione "vendetta" (*gli hanno detto quello che è successo, che hanno fatto loro a noi e noi abbiamo fatto a loro?*).

Dalla ulteriore attività di indagine è emerso che nella conversazione del 7.9.2023, ore 07.54, progr. 82, **CRUDELE Daniele**, parlando con tale **GUARINO Arnaldo**, diceva, testualmente ***ora sta cacando il cazzo per il fatto là?***, indicando al suo interlocutore che si trattasse di Biagio...***Biagio, per il fatto là di Taranto....se lo sgamano è solo per infamità...cinquanta volte che dice lo stesso fatto.***

E **PINTO Biagio** (classe 1985) risultava essere il nominativo presente nell'elenco dei tagliandi venduti nel settore ospiti nella partita in questione;

Ancora nella conversazione dell'11.9.2023, ore 20.42, progr. 280, CRUDELE Daniele parlando con la compagna le raccontava dell'ultimo incontro avuto in un club di tifosi durante il quale si era discusso dell'episodio di Taranto e alla richiesta della donna di sapere l'identità dell'autore, il CRUDELE, si cautelava nel senso che le rispondeva che non glielo avrebbe detto per telefono ma a voce, dimostrando però di sapere la sua identità.

Infine, che gli interessati abbiano il sospetto di essere oggetto di attenzione investigativa lo dimostra altresì dalla circostanza che PINTO Biagio del 1985 abbia notevolmente ridotto la sua attività telefonica, anche se in data 11.9.2023, nella progressiva n. 54 parlando con tale Matteo, commentava la trasferta di Taranto indicando anche nominativi.

Dagli ulteriori sviluppi investigativi consistenti, soprattutto, nella attività della polizia scientifica di verifica delle immagini delle telecamere presenti allo stadio, confrontate con quelle dei passaggi ai tornelli e, quindi, con i nominativi dei soggetti che avevano acquistato i biglietti corrispondenti, sono stati identificati **GIANNUARIO Ivan**, nato a Foggia il 12.8.1984, **FERRARA Vittorio**, nato a Foggia il 9.7.1985, **PINTO Biagio**, nato a Foggia il 24.10.1985; venivano pertanto sottoposte ad attività tecnica di intercettazione le utenze telefoniche in uso ai predetti nonché si disponeva intercettazione ambientale nell'autovettura Renault Megane in uso al FERRARA.

Infine, felice si è dimostrata la intuizione investigative, per quello che si dirà oltre, relativa alla predisposizione di una intercettazione ambientale dei locali della Questura di Foggia in cui venivano convocati per rendere dichiarazioni.

Andando per ordine cronologico, nella conversazione prog. N. 67 RIT 359/2023, intercorsa alle ore 07.55 del 2.10.2023 tra il FERRARA ed un suo amico MASCOLO Pasquale (Lino) – tutti identificati per la intestazione della utenza, nonché per l'utilizzo dei rispettivi nomi di battesimo nel corso del colloquio – quest'ultimo sollecita il primo a leggere un articolo di stampa relativo all'episodio della partita, intitolato *Stadio Iacovone a fuoco, la videosorveglianza inchioda altri tre ultras foggiani*, ed il FERRARA così commenta: *Ma non è che ci sono dei nomi no? [...] Ahhh...ma che è qualcosa di preoccupante no?...Ma c'è il nome mio?*

Emerge chiaramente come sia lo stesso FERRARA di fatto a collocarsi all'interno dello stadio, confermando in questo modo gli elementi investigativi già raccolti, e a inserirsi tra i soggetti coinvolti nell'episodio delittuoso.

Parimenti nella conversazione progr. n. 492 del 13.10.2023, ossia il giorno precedente alla convocazione in Questura, il FERRARA commentando con la figlia della propria convivente, le raccomanda di fare stare tranquilla la madre, manifestando la sua preoccupazione per quanto potrebbe accadergli in Questura.

Come si è accennato in precedenza, PINTO Biagio, GIANNUARIO Ivan e FERRARA Vittorio venivano escussi in Questura in data 14.10.2023, quando, ancora sussistevano soli indizi di reato, ed il procedimento era a carico di ignoti; correttamente, quindi, venivano sentiti a norma dell'art. 351, c.p.p.. Il contributo dichiarativo reso risulta, di fatto, rilevante nei limiti in cui riscontra gli esiti delle intercettazioni e le immagini riprese che hanno, probatoriamente parlando, un carattere oggettivo.

Infatti, nella sala di attesa della Questura di Foggia, si registravano le seguenti conversazioni, anche filmate, dalla pregnante importanza investigativa.

Nella progr. n. 16, RIT 361/23, GIANNUARIO e FERRARA, commentavano il motivo della loro convocazione, il che potrebbe ancora avere una valenza neutra, ma, soprattutto, si preoccupavano di eventuali delazioni, lasciando quindi chiaramente intendere un loro diretto coinvolgimento nei fatti.

Così si esprime il GIANNUARIO: *Uh!...Qualcuno ha cantato! Va bè chi cazzo lo sapeva????Nessuno...Non ci stava nessuno!*

E' il GIANNUARIO che si colloca suoi luoghi dell'evento.

Ed ancora, si legge nella informativa finale (cfr. pag. 25) che il FERRARA nel corso della escussione si mostrava *visibilmente agitato e nervoso*, chiedendo di uscire per fumare e prendere un caffè; nel corso di questa pausa, incontrava nuovamente il GIANNUARIO e commentava quanto stava accadendo. Nelle progressive n. 21 e 22, RIT 361/23, confida all'amico il contenuto della sua dichiarazione che costituiva una ricostruzione alternativa alla sequenza di immagini in possesso degli inquirenti, e specificatamente di quelle relative all'allontanamento dei due degli spalti per andare ad innescare l'incendio (si cfr. pag. 15 della medesima informativa). Così diceva il FERRARA al GIANNUARIO: *Ho detto che tu mi hai accompagnato giù a vomitare (inc.), hai visto che stavo ubriaco, ho detto sicuramente mi ha accompagnato giù [...] gli ho detto che stavo ubriaco e che mi hai aiutato a vomitare.*

Ancora più significative sono le conversazioni intercettate dopo la fine delle escussioni in Questura. Infatti, nella progr. n. 26 RIT 361/23, tra il GIANNUARIO ed il FERRARA, quest'ultimo dice al primo *vanno male le cose*, consapevole, cioè, che gli inquirenti non avevano creduto alla versione del vomito e che avevano, invece, riscontrato dalle immagini come fosse stato il GIANNUARIO a chiamare, con un cenno della testa, il FERARRA, evidenziando, quindi, la contraddizione, insanabile, rispetto al narrato: *ci hanno visto sul pianerottolo; mi hanno inguaiato.*

Importante è evidenziare che il FERRARA, che con un movimento rassegnato delle braccia rispondeva al GIANNUARIO che gli aveva chiesto se avesse parlato, veniva redarguito dall'amico che gli diceva *ma tu sei malato?*. Infatti, nel verbale reso presso la Questura di Foggia, si legge che ad un certo punto il FERRARA ammette parzialmente i fatti: *pochi minuti prima che finisse la partita, sono sceso dai gradoni e mi sono recato sul boccaporto delle scale, dove mi sono fermato per qualche istante, prima di fare una rampa e fermarmi in prossimità di dove una rete metallica impedisce l'accesso all'anello inferiore della curva [...] Ricordo di essere rimasto lì qualche minuto e che vicino a me c'erano GIANNUARIO Ivan e PINTO Biagio, oltre a due-tre persone che non ricordo chi fossero. Poco dopo sono sceso sul pianerottolo inferiore e ho visto una piccola fiammella e del fumo provenire da sotto, mentre Biagio riprendeva il principio d'incendio con il suo telefonino. Siccome il fumo aumentava, ad un certo punto gli ho detto in dialetto di scendere con me verso il basso. Così feci, ma non ricordo se Biagio, Ivan e gli altri mi seguirono.*

Ancora.

Un ulteriore elemento particolarmente significativo deve individuarsi **nella conversazione captata la sera del 14.10.2023, alle ore 20.48, progr. 531, RIT 409/23, nell'autovettura del FERARRA mentre questi colloquia con la sua compagna GERVASIO Valentina: *Valentina no, Valentina...questo è il foglio che ho ricevuto ieri, di diffida non parla, parla di invito ad una...interrogazione [...] interrogazione e i fatti successi a Taranto [...] perché ne video esco io [...] nei momenti che si accende la torcia [...] si tratta anche di arresto, è penale...***

Si tratta di espressioni di una chiarezza tale che non consente interpretazioni alternative: ancora una volta è il FERRARA a collocarsi nello stadio di Taranto e nell'episodio per cui si procede.

4. La qualificazione giuridica del fatto.

Gli elementi di indagine innanzi riportanti e rinvenienti dalla richiesta del P.M., consentono di ritenere sussistente un grave quadro indiziario a carico di entrambi gli indagati.

La qualificazione giuridica del fatto operata dal P.M. deve dirsi corretta: infatti sussiste il delitto di incendio di cui all'art. 423 c.p. quando l'azione di appiccare il fuoco è finalizzata a cagionare l'evento con fiamme che per le loro caratteristiche e per la loro violenza tendono a propagarsi in modo da

creare un effettivo pericolo per la pubblica incolumità. Sussiste il delitto di danneggiamento seguito da incendio quando, invece, il fatto viene realizzato con l'intento esclusivo di danneggiare la cosa altrui.

Ciò premesso, deve rispondere del delitto di incendio in luogo del meno grave delitto di danneggiamento seguito da incendio colui che, anche proponendosi di danneggiare la cosa altrui, per i mezzi utilizzati e per la vastità e le dimensioni del risultato raggiunto, ha cagionato un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, (cfr. Cass. 14 marzo 1995, n. 4506). Nel delitto previsto dall'art. 423 c.p. (incendio) il soggetto attivo del reato agisce per provocare un incendio. Nel delitto previsto dall'art. 424 c.p. (danneggiamento seguito da incendio) il soggetto attivo del reato agisce per danneggiare la cosa altrui: l'incendio si configura, pertanto, come conseguenza non voluta e causalmente riconducibile alla condotta attiva ovvero alla condotta omissiva dell'agente. Il discrimine è segnato dall'elemento psicologico del reato: l'art. 423 c.p. necessita di un dolo generico, consistente nella volontà di cagionare un incendio di vaste proporzioni, che tende ad espandersi e non può essere facilmente contenuto e spento; l'art. 424 c.p. necessita di un dolo specifico, consistente nella volontà di utilizzare il fuoco allo scopo di danneggiare la cosa altrui senza la previsione che ne deriverà un incendio con le caratteristiche sopra indicate ovvero ne deriverà il pericolo di un siffatto evento

Alla luce di quanto detto, nel caso in cui si verifichi un incendio commesso al fine di danneggiare e questa ulteriore e specifica attività venga associata alla coscienza nonché alla volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., questa norma troverà applicazione in luogo dell'art. 424 c.p. perché in questa seconda disposizione normativa l'incendio viene contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente (Cass. I, 7 maggio 2003, n. 25781; Cass. 3 febbraio 2009, n. 6250; Cass. 25.9.2013, n. 1697).

Nel caso di specie la sussistenza della consapevolezza in capo agli indagati della portata pregiudizievole del gesto criminoso compiuto appiccando il fuoco con quelle modalità e in quelle circostanze di tempo e di luogo, creando un effettivo e concreto pericolo per un numero indeterminato di persone.

Infatti, le caratteristiche oggettive del fenomeno combustivo, le proporzioni rilevanti assunte dal fuoco appiccato correttamente desunte dalla notevole quantità di fiamme e dalle difficoltà incontrate dai vigili del fuoco per spegnerle, erano prevedibili in ragione delle citate condizioni di luogo e per le modalità di innesco. L'incendio è stato appiccato con un fumogeno che, quindi, di per sé ha una portata diffusiva dell'innesco; l'incendio è stato appiccato ove erano visibilmente accatastati i rotoli di materiale plastico, la cui natura era evincibile dall'involucro e dalla annotazione sullo stesso riportato, come specificatamente indicato dai Vigili del Fuoco.

D'altra parte l'espressione utilizzata nel video di cui si era reso autore PINTO Biagio, *questa è tutta plastica...vai respira... Biagio respira* dà contezza del fatto che la tipologia di materiale sulla quale era stato gettato il corpo incandescente era visibile a occhio nudo e a tutti;

In relazione al delitto così rubricato, ricorrono, a norma dell'art. 280, commi 1 e 2, c.p.p., anche in relazione all'art. 278 c.p.p., le condizioni di applicabilità di misure coercitive personali.

5. Le esigenze di cautela.

Quanto alle esigenze cautelari, deve ritenersi la sussistenza di quella prevista dall'art. 274, lett. c), c.p.p..



Esiste il concreto pericolo che gli indagati, ove lasciati liberi, commettano delitti della stessa specie di quello per cui si procede o altri gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale. Lo si desume dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti: dalla spregiudicata consapevolezza di mettere in pericolo un numero elevato di persone; dal loro inserimento in un contesto di tifoseria organizzata; dalla connessione dichiarata tra l'episodio per cui si procede e un precedente, a parti invertite, in cui la tifoseria locale aveva trafugato la bandiera del Foggia.

Elementi che rendono concreto e attuale il pericolo di recidivazione; infatti mentre non è consentito desumere il pericolo di reiterazione dalla mera gravità del titolo di reato, è corretto desumere la gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, in quanto le modalità e le circostanze del fatto restano elementi imprescindibili di valutazione che servono a comprendere se la condotta illecita sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero se la stessa sia sintomatica di una radicata incapacità del soggetto di autolimitarsi nella commissione di ulteriori condotte criminose (cfr. Cass. 09/07/2021, n.5809). Gli odierni indagati sono a pieno titolo ultrà del Foggia, condizione personale che li rende per adesione fideistica inclini a commettere delitti dello stesso tipo per cui si procede.

Ad avviso di questo giudicante sussistente deve dirsi anche il pericolo di inquinamento probatorio, non solo per l'assenza di qualsiasi forma di collaborazione con gli inquirenti – il cui compito è stato agevolato dalla attività di captazione a seguito delle intercettazioni – ma, soprattutto, per il comportamento omertoso e a carattere favoreggiatore assunto dagli stessi quando escussi dalla P.G., e per il tentativo di eludere il riconoscimento nelle immagini che sapevano essere riprese dalle telecamere, adottando una specie di camuffamento: uno si era, infatti, denudato in parte, togliendosi la maglietta e l'altro aveva, dopo l'innescò dell'incendio, indossato una felpa.

6. La scelta della misura.

Non sussistono cause di estinzione del reato o della pena che si ritiene possa essere irrogata in caso di condanna; ed inoltre si reputa doveroso formulare prognosi negativa circa la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, in ragione della pena edittale, della impossibilità di concedere circostanze attenuanti generiche atteso che non vi è stata alcuna collaborazione con gli inquirenti, ma anzi vi è stato un comportamento, di omertà e di favoreggiamento per sviare le indagini che, invece, hanno avuto esito positivo in ragione delle attività di intercettazione che, come è noto, sono all'insaputa degli intercettati [cfr. Cass., SS.UU., 28.10.2010, n. 1235, Giordano ed altri: *“La ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena”*; Cass., sez. VI, 21.11.2013, n. 50132, Pilli].

Ritiene, infine, questo giudice che le descritte esigenze cautelare possa essere adeguatamente soddisfatta con quella degli arresti domiciliari con il dispositivo di controllo di cui all'art. 275 bis, c.p.p., atteso che gli stessi risultino incensurati (o quasi) e che comunque siano consapevoli che la violazione di disposizioni legate alla misura porterebbe ad un suo inasprimento.

Va disposto il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare, con qualsiasi mezzo, anche telefonico e/o telematico, in ragione della pregressa attività di sviamento dalle indagini posta in essere dagli indagati che potrebbe, dopo l'esecuzione della misura cautelare, essere ulteriormente incrementata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 272 e ss. c.p.p. e 291-292 c.p.p.;

APPLICA

A **GIANNUARIO Ivan e FERRARA Vittorio**, in epigrafe meglio generalizzati, in relazione al reato a loro ascritti nella contestazione provvisoria, la misura degli arresti domiciliari presso i rispettivi domicili con braccialetto elettronico, ove immediatamente disponibili;
in subordine applica **immediatamente** quella della misura custodiale in carcere da essere sostituita con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ove immediatamente disponibili;
dispone che la presente ordinanza di applicazione della misura sia eseguita al momento della disponibilità del braccialetto elettronico la cui installazione deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo dalla data odierna;
dispone l'automatica revoca degli arresti domiciliari ex art. 275-bis c.p.p. e l'applicazione della custodia in carcere nel caso in cui gli indagati non prestino il consenso, ostacolino o rifiutino successivamente l'applicazione del braccialetto elettronico;
dispone l'automatica sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere nel caso in cui le verifiche tecniche nel luogo indicato per gli arresti domiciliari non diano esito positivo ovvero sussistano altre problematiche di natura tecnica o logistica che non rendano possibile l'esecuzione del provvedimento nella parte relativa all'applicazione del braccialetto elettronico ovvero per mancanza od inidoneità del domicilio;
dispone che, non appena verificatasi una delle ipotesi di cui al punto precedente, la Polizia Giudiziaria incaricata di tutte le attività esecutive della presente ordinanza provveda a tradurre l'indagato presso la Casa Circondariale di competenza, per ivi rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
avvisa gli indagati, che ove consentano all'applicazione del braccialetto elettronico, sono tenuti ad agevolare le procedure relative all'installazione ed a osservare le altre prescrizioni attinenti il dispositivo di controllo, pena la responsabilità per il reato di cui all'art. 18 del d.l. 24.11.2000, n. 341, conv. con modifiche in l. 19.1.2001, n. 4, punito con la reclusione da uno a tre anni;
incarica dell'esecuzione della presente ordinanza, secondo le previste modalità operative, la Questura di Taranto con facoltà di sub delega, che verificherà la effettiva applicazione della misura, nonché darà immediata comunicazione a questo Giudice dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica ovvero per qualsiasi altro motivo;
incarica per tutti i successivi controlli sull'osservanza della misura, la Questura di Taranto, con facoltà di sub-delega.

Manda la Cancelleria per quanto di sua competenza.

Taranto, 22 dicembre 2023

TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Gip/Gup
depositato alle ore
del 22-12-2023
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe LAFORNARA

Il Giudice per le indagini preliminari
Dott.ssa Fulvia Misserini

Per copia conforme all'originale
Taranto, 22-12-2023

Giuseppe LAFORNARA
Funzionario Giudiziario

Visti gli artt. 272 e ss. c.p.p. e 291-292 c.p.p.;

APPLICA

A **GIANNUARIO Ivan e FERRARA Vittorio**, in epigrafe meglio generalizzati, in relazione al reato a loro ascritti nella contestazione provvisoria, la misura degli arresti domiciliari presso i rispettivi domicili con braccialetto elettronico, ove immediatamente disponibili;

in subordine applica **immediatamente** quella della misura custodiale in carcere da essere sostituita con quella degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ove immediatamente disponibili;

dispone che la presente ordinanza di applicazione della misura sia eseguita al momento della disponibilità del braccialetto elettronico la cui installazione deve avvenire entro il quarto giorno lavorativo dalla data odierna;

dispone l'automatica revoca degli arresti domiciliari ex art. 275-bis c.p.p. e l'applicazione della custodia in carcere nel caso in cui gli indagati non prestino il consenso, ostacolino o rifiutino successivamente l'applicazione del braccialetto elettronico;

dispone l'automatica sostituzione della misura degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere nel caso in cui le verifiche tecniche nel luogo indicato per gli arresti domiciliari non diano esito positivo ovvero sussistano altre problematiche di natura tecnica o logistica che non rendano possibile l'esecuzione del provvedimento nella parte relativa all'applicazione del braccialetto elettronico ovvero per mancanza od inidoneità del domicilio;

dispone che, non appena verificatasi una delle ipotesi di cui al punto precedente, la Polizia Giudiziaria incaricata di tutte le attività esecutive della presente ordinanza provveda a tradurre l'indagato presso la Casa Circondariale di competenza, per ivi rimanere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

avvisa gli indagati, che ove consentano all'applicazione del braccialetto elettronico, sono tenuti ad agevolare le procedure relative all'installazione ed a osservare le altre prescrizioni attinenti al dispositivo di controllo, pena la responsabilità per il reato di cui all'art. 18 del d.l. 24.11.2000, n. 341, conv. con modifiche in l. 19.1.2001, n. 4, punito con la reclusione da uno a tre anni;

incarica dell'esecuzione della presente ordinanza, secondo le previste modalità operative, la Questura di Taranto con facoltà di sub delega, che verificherà la effettiva applicazione della misura, nonché darà immediata comunicazione a questo Giudice dell'eventuale impossibilità di dare esecuzione al provvedimento per inidoneità del luogo ovvero per problematiche di natura tecnica ovvero per qualsiasi altro motivo;

incarica per tutti i successivi controlli sull'osservanza della misura, la Questura di Taranto, con facoltà di sub-delega.

Manda la Cancelleria per quanto di sua competenza.

Taranto, 22 dicembre 2023

TRIBUNALE DI TARANTO

Sezione Giu/Gup

depositato alle ore

del 22.12.2023

Il Funzionario Giudiziario

Giuseppe LAFORNARA

Il Giudice per le indagini preliminari

Dott.ssa Fulvia Misserini

TRIBUNALE DI TARANTO
CANCELLERIA
23 DIC. 2023

FCGIP appone due le
piste di Taranto e un
refuso - Tg. 23/12/2023

Per copia conforme all'originale
Taranto, 23 DIC. 2023
IL FUNZIONARIO PUBBLICITARIO



Taranto, li 22 DIC. 2023
Il Funzionario Giudiziario
L'Avv. Anna MALAGNINO

**Procura della Repubblica
Presso il Tribunale Ordinario di Taranto**

ORDINE DI ESECUZIONE DI MISURA CAUTELARE PERSONALE

~ artt. 293 c.p.p. e 92 D.Lv. 271/89 ~

Il Pubblico Ministero

Vista l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Taranto in data 22.12.2023 n. 6769/2023 R.G.G.I.P. con la quale è stata disposta nei confronti di:

1. **FERRARA Vittorio**, nato il 09.07.1985 a Foggia, ivi residente
2. **GIANNUARIO Ivan**, nato il 12.08.1984 a Foggia, ivi residente

difeso d'ufficio dall'Avv. Nicla Fanelli del Foro di Taranto, con studio in Taranto V.le Virgilio nr. 150 – tel. 333-3406236 che contestualmente si nomina *ex art.* 97 c.p.p. (tramite collegamento al sito "Difensori di Ufficio" – rich. n. 57016 del 22.12.2023).

la misura cautelare personale degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico di controllo.

DISPONE

- che sia data immediata esecuzione al provvedimento sopraindicato con l'osservanza delle modalità e la cura degli adempimenti di cui all'art. 293 c.p.p.;

a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;

b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;

c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;

d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;

e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;

f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;

g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;

h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giorni se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;

i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca.

- che sia informato immediatamente il difensore di fiducia di ufficio di seguito indicato, nominato da questo Ufficio nella persona di:

Avv. Nicla Fanelli del Foro di Taranto.

Il presente atto vale quale informazione di garanzia *ex art.* 369 c.p.p. nei confronti della persona sottoposta alle indagini, con invito per la stessa, qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge, nonché a dichiarare o eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della



dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni avverranno presso il difensore a norma dell'art. 161 c.p.p.

COMUNICA

che in mancanza di nomina del difensore di fiducia, sarà assistito dal difensore di ufficio sopra indicato;

A V V I S A

- ◆ che la difesa tecnica nel processo penale è obbligatoria;
- ◆ che ciascun soggetto sottoposto ad indagini ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia, la nomina dei quali è fatta con dichiarazione resa all'Autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata;
- ◆ che al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'indagato a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo e che l'indagato ha le facoltà ed i diritti attribuiti dalla legge, tra cui in particolare:
 - ha diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali;
 - ha diritto di presentare memorie, istanze, richieste, impugnazioni e di nominare consulenti tecnici di parte;
 - ha facoltà di presentarsi al P.M. e rilasciare dichiarazioni;
 - ha diritto al deposito degli atti alla conclusione delle indagini preliminari e al relativo avviso per compiere le attività previste dall'art. 415bis c.p.p.;
 - ha i diritti previsti dalla Legge 7 Dicembre 2000, n° 397, concernente le "Disposizioni in materia di indagini difensive";
 - ha il diritto di essere informato riservatamente dei motivi e della natura dell'accusa, di chiedere che siano sentite persone a sua difesa, di acquisire ogni mezzo di prova a suo favore, di farsi assistere da interprete se non capisce o non parla la lingua italiana;
 - ha diritto ad intervenire nel procedimento con l'assistenza e rappresentanza offerta da difensori, consulenti tecnici ed investigatori privati per l'esercizio dei diritti attribuiti dalla legge, quali quelli di cui ai seguenti articoli: da 60 a 73, da 96 a 108, 109, 116, 119, 121, 122, 123, 128, 132, 141 bis, da 143 a 147, da 148 a 171, da 172 a 176, da 177 a 186, da 244 a 265, da 266 a 271, dal libro IV cpp (artt. da 272 a 325), 335, 349, 350, 352, 354, 355, 356, 357, 360, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 369, 372, 373, 374, 375, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392 anche in riferimento ai titoli I e II del libro III cpp (artt. da 187 a 243), 393, 396, 401, da 405 a 415 bis, 447 del codice di procedura penale; 162 e 162 bis codice penale;
 - rendere dichiarazioni alla Polizia Giudiziaria ed al Pubblico Ministero e comunque ha facoltà, indipendentemente dalla prosecuzione delle indagini, di non rispondere alle domande del Pubblico ministero e della Polizia giudiziaria, e di conferire in qualsiasi momento con il proprio difensore anche se detenuto;
 - togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice;
 - richiedere a proprie spese copia degli atti depositati;
 - presentare istanza di patteggiamento o di rito abbreviato;
 - presentare istanza di oblazione nei casi in cui è consentito dalla legge;
 - ha diritto di richiedere, salve le limitazioni previste dalla legge ed imposte dal PM, comunicazione delle iscrizioni a suo carico sul registro delle notizie di reato ai sensi dell'art. 335, c. 3, c.p.p.;
- ◆ che vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato di cui al punto che segue, e che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
- ◆ che ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002 potrà essere richiesta l'ammissione al **patrocinio a spese dello Stato** qualora ricorrano le seguenti condizioni:



1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 12.838,01 nell'ultimo anno.
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati a euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti in cui gli interessati del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
5. Ogni due anni, con decreto del Ministro della Giustizia, emanato di concerto con i Ministri del Tesoro e delle Finanze, può essere adeguata la misura del reddito di cui al comma primo in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

AVVERTE

l'indagato che, qualora su sua richiesta venga sottoposto ad interrogatorio, avrà diritto:

- di intervenire libero, salve le cautele necessarie per prevenirne il pericolo di fuga o di violenza;
- a che non siano utilizzati, neppure con il suo consenso, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti;
- di essere avvertito, prima che abbia inizio l'interrogatorio, che le sue dichiarazioni potranno essere utilizzate nei suoi confronti; che, salvo per quanto riguarda le generalità, avrà facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, fermo restando comunque che il procedimento seguirà il suo corso; che, se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, assumerà in ordine ad essi, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p. e le garanzie di cui all'art. 197 bis c.p.p.;
- a ricevere contestazione in forma chiara e precisa del fatto o dei fatti che gli siano attribuiti, nonché ad essere informato degli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, delle relative fonti;
- di esporre quanto ritenga utile alla sua difesa.

AVVISA

la persona sottoposta alle indagini, sopra generalizzata, che ha la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa

AVVISA ALTRESI' L'INDAGATO CHE

ai sensi dell'art. 157 comma 8 ter c.p.p., trattandosi di notifica del primo atto, nel caso non avesse già ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01 c.p.p., le successive notificazioni, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 nonché del decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio; si avvisa altresì l'indagato dell'onere di indicare al difensore ogni recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni loro successivo mutamento;

- 1) ai sensi dell'art. 157 bis c.p.p. se l'indagato è assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione è avvenuta mediante consegna dell'atto a persona diversa dall'indagato o da persona che con lui conviva, anche temporaneamente, o dal portiere o da chi ne fa le veci e l'indagato non abbia ancora ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 comma 01, le notificazioni successive non potranno essere effettuate al difensore d'ufficio ma saranno effettuate ai sensi dell'art. 157 c.p.p.
- 2) ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p. ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto le notificazioni degli atti indicati verranno eseguiti mediante consegna al difensore già nominato o che è contestualmente nominato anche d'ufficio;



- 3) ai sensi dell'art. 161 comma 4 bis c.p.p. l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso;
- 4) ai sensi dell'art. 162 c.p.p. l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario;

INVITA L'INDAGATO

Ai sensi dell'art. 161 comma 1 c.p.p. a dichiarare uno dei luoghi indicati dall'art. 157 comma 1 c.p.p. (abitazione o luogo ove l'indagato esercita abitualmente l'attività lavorativa) o un indirizzo di posta elettronica certificata ovvero ad eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 comma 2, 456, 552 e 601 nonché del decreto penale di condanna;

DELEGA

per la materiale esecuzione del provvedimento gli ufficiali o gli agenti della **DIGOS** della **Questura di Taranto** - con facoltà di subdelega;

Si voglia trasmettere tempestivamente il verbale di esecuzione alla cancelleria del G.I.P. e alla Segreteria del P.M. all'indirizzo *mail* segreteria.colaci.procura.taranto@giustizia.it.

Allega n. 3 copie conformi all'originale della sopraindicata ordinanza del G.I.P. necessarie per gli adempimenti esecutivi.

Taranto, il 22.12.2023

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Francesca Colaci



Nella Segreteria della Procura della
Repubblica c/o Tribunale Taranto



Oggi, 22/12/2023
ore 14:30
Il Funzionario Giudiziario
Dot. Luca Anna MALAGNINO